REGOLAMENTO (CE) N. 2232/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 settembre 1994

recante modifiche al regolamento (CE) n. 2176/94 relativo alla fornitura gratuita di farina alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia e dell'Azerbaigian conformemente al regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1999/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2176/94 della Commissione [2] prevede l'apertura di una gara per la fornitura gratuita di frumento tenero alla Georgia, all'Armenia ed all'Azerbaigian ; che, tenuto conto delle attuali difficoltà di tali repubbliche e dei problemi specifici d'inoltro dell'aiuto verso tali regioni, i termini previsti per la consegna della merce si sono rivelati troppo brevi ; che, di conseguenza, è necessario modificare tali date e la data prevista per il deposito delle offerte ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2176/94 è modificato come segue :

1) All'articolo 2, paragrafo 1, il termine per la presentazione delle offerte è sostituito dal 21 settembre 1994, alle ore 12.00 (ora di Bruxelles).

2) All'allegato I la data finale per la consegna in Armenia è sostituita dal 10 novembre 1994.

3) All'allegato I la data finale per la consegna in Georgia è sostituita dal 29 ottobre 1994.

4) All'allegato I la data finale per la consegna in Azerbaigian è sostituita dal 30 novembre 1994.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 201 del 4. 8. 1994, pag. 1.
[2] GU n. L 233 del 7. 9. 1994, pag. 1.